

(N. 678-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dell'Interno
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
e col Ministro della Difesa

NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1955

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto al nostro esame si riferisce ad una Convenzione tra gli Stati aderenti al Patto Atlantico firmata a Londra il 19 giugno 1951. E precisamente il disegno di legge chiede la approvazione dello statuto delle Forze armate

degli Stati aderenti al Trattato Nord-Atlantico.

Trattasi di un problema non solo importante, ma sotto un certo aspetto nuovo nelle relazioni internazionali poichè vengono precisate in tempo di pace le norme e le condi-

zioni per le Forze armate di Paesi alleati ed amici che stazionano o passano attraverso il territorio di uno Stato aderente al Patto Atlantico. Materia e problemi delicati e difficili e che hanno perciò richiesto uno studio prolungato, discussioni, approcci e alla fine l'approvazione di uno statuto e di un regolamento complesso, ma preciso e a nostro avviso esauriente.

Come pregiudiziale si doveva rispettare, per quanto è possibile, il principio della « sovranità territoriale »; per questo l'articolo 1 della Convenzione fissa i concetti di « Forza », « Personale civile », « Personale a carico », « Stato di origine », « Stato di soggiorno », « Autorità militari dello Stato di origine », « Consiglio Nord-Atlantico », in modo che non potessero sorgere discussioni o dubbi in questa materia. E nel successivo articolo 2 si parla chiaramente dell'obbligo e del dovere da parte dei membri delle Forze armate dello « Stato di origine » e del personale civile che accompagnano codeste Forze di rispettare le leggi in vigore nello « Stato di soggiorno », astenendosi « dallo svolgere qualsiasi attività politica ».

Negli altri articoli sono precisate in dettaglio le condizioni che devono essere osservate dalle Forze armate e dal Personale che si trovano nello « Stato di soggiorno »; il soggiorno non potrà mai consentire l'acquisto di diritti di residenza permanente o di domicilio. Forze armate e personale civile dovranno esser muniti di carta d'identità personale, di documenti o di passaporti in modo che le Autorità dello Stato di soggiorno possano controllare in qualsiasi momento la loro identità personale. L'Autorità dello Stato di soggiorno potrà chiedere l'allontanamento dei membri della Forza armata o del personale civile colpiti da un provvedimento di espulsione per gravi motivi. Altre modalità sono prescritte per la detenzione delle armi, l'obbligo dell'uniforme e i permessi di circolazione.

Sono anche prospettate le ipotesi della competenza dello « Stato di origine » e dello « Stato di soggiorno » in materia di giurisdizione, materia assai delicata sia nei riflessi di contestazione in materia civile come nelle sanzioni in materia di responsabilità penale. Il Comitato

di esperti ha tenuto presente i diritti dello « Stato di soggiorno » proprio nei riflessi della competenza territoriale che non poteva in alcun modo essere discussa o attenuata. La Convenzione poi richiama anche il problema delle indennità dovute dalle Forze armate soggiornanti nel nostro Paese per danni prodotti verso i privati ed anche verso lo « Stato di soggiorno », mentre invece si rinuncia alla indennità per il fatto di occupazione di territorio e anche di immobili adibiti alle Forze armate. In un certo senso si considera reciprocamente compensato il gravame di questo soggiorno da parte dei Paesi aderenti al Patto Atlantico.

Poi sono regolate altre questioni di carattere meno importante, come per l'acquisto delle merci ed i viveri, il pagamento della mano d'opera italiana al servizio delle Forze armate; i diritti doganali e le imposizioni fiscali, il controllo dei cambi e delle valute e di ogni altro problema inerente a questo stato eccezionale delle truppe residenti nel nostro Paese.

Naturalmente da questa situazione possono sorgere conflitti tra la Direzione delle truppe di soggiorno e l'Autorità del Paese che ospita queste truppe; in questa ipotesi l'articolo 16 prevede la competenza del Consiglio Nord-Atlantico per dirimere le contestazioni non regolate con negoziati diretti, sempre concernenti alla interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione. Infine sono fissati i termini dell'entrata in vigore della denuncia della Convenzione che potrà essere denunciata alla scadenza del quarto anno dopo l'entrata in vigore.

Onorevoli colleghi,

questo è il contenuto sostanziale della presente Convenzione, la quale è certamente importante per il suo carattere nuovo ed eccezionale, ma spiegabile e giustificato perchè in stretta connessione col Trattato Nord-Atlantico, già approvato dal Parlamento italiano. Per questo vi proponiamo l'approvazione del presente disegno di legge che è un logico corollario di quel Patto.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.